Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 6 novembre 2026
(OR. en)

15393/26

Fascicolo interistituzionale: 2025/0581(CNS)

FISC 393
ECOFIN 1419
MI 1132
SAN 768
UD 320

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco greggio, sul tabacco lavorato e sui prodotti correlati - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso della presidenza.

2025/0581 (CNS)

Progetto di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise e della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il tabacco greggio, il tabacco lavorato e i prodotti correlati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],
deliberando secondo la procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:

[1]GU C [...] del [...], pag. [...].
[2]GU C [...] del [...], pag. [...].

(1) La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio[3] stabilisce un regime generale dell'accisa prelevata sul consumo di taluni prodotti sottoposti ad accisa, compreso il tabacco lavorato disciplinato dalla direttiva 2011/64/UE del Consiglio[4]. La direttiva 2011/64/UE, che ha stabilito la struttura e le aliquote dell'accisa sul tabacco lavorato, è sostituita dalla direttiva (UE) XX/XXX *[OP: inserire il numero e l'anno della direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati adottata lo stesso giorno della presente direttiva]*[5] del Consiglio a decorrere dal 1º gennaio 2028. La direttiva (UE) XX/XXX *[OP: inserire il numero e l'anno della direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati adottata lo stesso giorno della presente direttiva]* del Consiglio disciplina il tabacco greggio e diversi nuovi prodotti che fungono da sostituti del tabacco lavorato e contengono tabacco o nicotina. Di conseguenza l'elenco dei prodotti sottoposti ad accisa cui si applica la direttiva (UE) 2020/262 dovrebbe essere modificato per includervi anche il tabacco greggio nonché tutti questi prodotti.

3 Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).

4 Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/64/oj).

5 Direttiva XX/XXX [*OP: inserire il numero, l'anno e il riferimento alla GU della direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati adottata lo stesso giorno della presente direttiva*] del Consiglio.

(1 bis) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio[6], che stabilisce il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), definisce quali "prodotti soggetti ad accisa" ai fini della direttiva "*... i prodotti energetici, l'alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore...*"[7].

(1 ter) Poiché l'ambito di applicazione della direttiva (UE) XX/XXX del Consiglio *[OP: inserire il numero e l'anno della direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati, adottata lo stesso giorno della presente direttiva]* è esteso al fine di includervi i nuovi prodotti contenenti tabacco o nicotina, come indicato più sopra, l'attuale definizione di "prodotti soggetti ad accisa" nella direttiva 2006/112/CE dovrebbe essere modificata con l'inclusione di tali nuovi prodotti in aggiunta ai tabacchi lavorati.

(2) Al fine di garantire l'individuazione di irregolarità e potenziali diversioni, le operazioni della catena di approvvigionamento del tabacco greggio dovrebbero essere soggette agli obblighi in materia di controllo e circolazione stabiliti nella direttiva (UE) 2020/262. Tuttavia, dato l'onere che comporterebbero per i piccoli coltivatori e il limitato rischio di frode, gli Stati membri dovrebbero esentare i coltivatori di tabacco, le loro organizzazioni e le loro associazioni dai summenzionati obblighi in materia di controllo e circolazione, a condizione che non partecipino alla lavorazione del tabacco greggio in tabacco lavorato.

6 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).

7 Articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

(3) Per garantire che le nuove categorie di accise di cui alla direttiva (UE) XX/XXX del Consiglio [*OP: inserire il numero e l'anno della direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati adottata lo stesso giorno della presente direttiva*] siano adeguatamente integrate nella direttiva (UE) 2020/262, è opportuno aggiungere nuove categorie ai livelli indicativi riguardanti gli acquisti da parte di privati per uso personale.

(4) I livelli indicativi vigenti, che gli Stati membri possono stabilire per determinare se un acquisto sia effettuato da un privato per uso personale, non sono stati modificati da quando sono stati introdotti dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio[7]. Gli acquisti transfrontalieri per motivi legati alle imposte, ossia quando un privato acquista prodotti del tabacco in un altro Stato membro e li porta con sé nel proprio paese per il consumo, riducono il prezzo effettivo al quale il tabacco è disponibile. Questo compromette le politiche nazionali di salute pubblica, minando gli sforzi volti a ridurre la diffusione del fumo. Vi è un ampio consenso tra i portatori di interessi sul fatto che la politica dell'UE in materia di tassazione del tabacco dovrebbe contribuire a ridurre le differenze tra gli Stati membri in termini di tassazione. Pertanto, al fine di sostenere il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza, è opportuno ridurre i livelli indicativi vigenti per i prodotti del tabacco.

(5) Inoltre, l'applicazione del concetto di uso personale si è rivelata difficile. Per semplificare l'applicazione della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri dovrebbero, previa notifica alla Commissione, poter derogare ai criteri attualmente vigenti per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa siano destinati all'uso personale di un privato e tenere invece conto di un unico criterio, vale a dire la quantità di tabacchi lavorati e di prodotti correlati. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire quantità fisse di prodotti sottoposti ad accisa. Ciò potrebbe anche contribuire ad aumentare la certezza del diritto nell'applicazione delle norme sugli acquisti da parte di privati per uso personale.

7 Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, 23.3.1992, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/12/oj).

(5 bis) Andrebbe chiarito che l'accisa sui tabacchi lavorati e i prodotti correlati acquistati da un privato per uso personale può, laddove l'immissione sul mercato di tali prodotti sia vietata nello Stato membro di consumo, essere riscossa nel medesimo Stato membro conformemente al diritto nazionale. Gli Stati membri restano liberi, conformemente ai trattati, di applicare lo stesso principio in relazione ai prodotti, come i prodotti del tabacco per uso orale quali definiti all'articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE, che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2020/262 e la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva (UE) 2020/262 è così modificata:

1. all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) tabacchi greggi, tabacchi lavorati e prodotti correlati di cui alla direttiva

(UE) XX/XXX del Consiglio*.

* Direttiva XX/XXX [OP: inserire il numero, l'anno, il riferimento alla GU e l'ELI della direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati adottata lo stesso giorno della presente direttiva] del Consiglio.";

2. all'articolo 32, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) tabacchi lavorati e prodotti correlati:

— sigarette: 200 pezzi,

— sigari e sigaretti: 200 pezzi,

— tabacco da fumo, altri tabacchi lavorati: 500 g,

— tabacco per pipa ad acqua: 500 g,

— tabacco riscaldato: 400 pezzi o 130 g di altri formati,

— liquidi per sigarette elettroniche: 40 ml,

— buste di nicotina, altri prodotti a base di nicotina: 280 g;"

3. all'articolo 32, sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quater:

"3 bis. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire quantitativi fissi di tabacchi lavorati e prodotti correlati affinché i prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 1 siano considerati destinati all'uso personale di un privato. Salvo nel caso delle sigarette, tali quantitativi fissi non sono inferiori ai quantitativi indicativi di cui al paragrafo 3, lettera a). Nel caso delle sigarette, tali quantitativi fissi non sono inferiori a un quantitavo pari ai quantitativi indicativi di cui al paragrafo 3, lettera a), maggiorato del 50 %.

3 ter. Gli Stati membri che decidono di avvalersi della deroga di cui al paragrafo 3 bis ne informano anticipatamente la Commissione.

3 quater. Gli Stati membri possono altresì prevedere che l'accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo di tabacchi lavorati e prodotti correlati già immessi in consumo in un altro Stato membro, qualora l'immissione sul mercato di tali prodotti sia vietata nello Stato membro di consumo.";

4. è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 50 bis

Coltivatori di tabacco e loro organizzazioni e associazioni

1. Gli Stati membri esonerano i coltivatori di tabacco e le loro organizzazioni e associazioni dagli obblighi di cui agli articoli da 14 a 21, da 24 a 28, da 30 a 31, da 33 a 42 e da 44 a 47, e dagli altri obblighi relativi all'esigibilità delle accise sul tabacco greggio, a condizione che non partecipino alla lavorazione del tabacco greggio in tabacco lavorato.

2. L'essicazione o la stagionatura del tabacco greggio non sono considerati trasformazione di tabacco greggio in tabacco lavorato.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire meccanismi per controllare la circolazione, la detenzione e il magazzinaggio di tabacco greggio che hanno luogo interamente all'interno del loro territorio."

Articolo 1 bis

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, è così modificata:

all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono considerati "prodotti soggetti ad accisa" i prodotti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, ma non il gas fornito mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema o l'energia elettrica."

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2028 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º luglio 2028.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio

Il presidente